

a) copia dell'atto di accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato F.

3. Nel caso di servizi di rete via satellite di tipo SNG i soggetti interessati sono tenuti, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, a presentare:

a) copia dell'atto di accordo intervenuto con l'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato G.

4. In ogni caso i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 7. *Contributi*

1. Il contributo per l'istruttoria si applica ai soli servizi il cui avvio è subordinato al principio del silenzio-assenso, trascorse quattro settimane dalla presentazione dell'istanza.

2. I terminali esclusivamente ricevanti via satellite non sono soggetti al pagamento del canone di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 marzo 1997.

Art. 8. *Validità e cessione delle autorizzazioni generali*

1. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 3 hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, in applicazione dell'articolo 6, comma 28, del regolamento.

Art. 9. *Controlli e verifiche*

1. L'Autorità procederà all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi, degli obblighi di cui al presente provvedimento.

2. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle comunicazioni, sull'espletamento dei servizi autorizzati; gli operatori sono tenuti a consentire l'accesso ai loro locali dei funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

3. A richiesta dell'Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni rilevanti per lo studio dell'evoluzione tecnico-economica del settore.

Art. 10. *Norme finali*

1. Le dichiarazioni presentate e le autorizzazioni già rilasciate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, continuano ad essere valide, sino alla loro naturale scadenza.

2. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 30 del regolamento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 19 luglio 2000

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO A

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____

Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche (specificare il servizio) _____
_____:
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____
si impegna
- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione.

Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:

- a) tipo e modello _____
- b) ubicate in _____

(data)

(data) _____

(firma)

ALLEGATO B

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite mediante l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT:
(Nel caso di utilizzo di terminali VSAT specificare se gli stessi hanno caratteristiche conformi alla decisione ERC/DEC/(00) 05 o meno)
- b) che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce
- c) che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a versare i contributi dovuti;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a mantenere un registro che contenga informazioni relative agli utilizzatori (generalità del cliente presso il quale il terminale è installato, ubicazione del terminale, nome del costruttore, modello e numero di serie del terminale) che utilizzino terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alla decisione ERC/DEC/(0000) 05;
- ad inviare all'Autorità uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data)

(firma)

ALLEGATO C

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il servizio di comunicazione via satellite di tipo SNG
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4 del provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a versare i contributi dovuti;
- a mantenere un registro che contenga informazioni relative alle riprese effettuate;
- a comunicare le principali caratteristiche del sistema impiegato (posizione satellitare, satellite e tipo di stazione SNG);
- copia dell'accordo con l'operatore del servizio di rete via satellite di tipo SNG, dal quale risulti la possibilità di accesso al sistema;

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data)

(firma)

ALLEGATO D

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete via satellite mediante l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;
- Specificare il tipo di rete:
- che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce;
- che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna

- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
- a versare i contributi dovuti;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data)

(firma)

ALLEGATO E

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e)

Il sottoscritto: _____
cognome: _____
nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
cittadinanza: _____
società/ditta: _____
nazionalità: _____
sede: _____
codice fiscale e partita IVA: _____
Dati del rappresentante legale: _____
cognome e nome: _____
luogo e data di nascita: _____
residenza e domicilio: _____
codice fiscale: _____

dichiara

- di voler offrire al pubblico il servizio di rete via satellite di tipo SNG;
- che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
- che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del _____

si impegna:

- a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
- ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a versare i contributi di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 e successive modifiche;
- ad allegare copia dell'accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare;

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'articolo 6 del provvedimento.

(data)

(firma)

ALLEGATO F

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato D.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI GENERALI

a) Il tipo di trasmissione riguarda

Dati Video Voce

b) La/e stazione/i terrena/e si collega(no) con un satellite

geostazionario: posizione orbitale _____
non geostazionario

c) La rete VSAT utilizza una stazione di tipo HUB

SI NO

In caso affermativo specificare:

- ubicazione:
- Autorizzazione (se già presente) :
- dati tecnici come da scheda 2

d) Numero ed ubicazione delle stazioni* _____

* solo nel caso di terminali fissi VSAT con caratteristiche non compatibili con la decisione ERC/DEC (00)05

SCHEDA 2: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE

(I dati immessi nella presente scheda devono intendersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena compresa la stazione HUB se presente)

a) E.I.R.P. della/e stazione/i trasmittente/i _____

b) Guadagno e dimensione dell'antenna _____

c) Banda di frequenza e larghezza di banda utilizzata _____

e) Estremi degli *standard* tecnici ETSI _____

ALLEGATO G

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato E.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE

(I dati immessi nella presente scheda devono intendersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena)

d) E.I.R.P. della/e stazione/i trasmittente/i _____

e) Guadagno e dimensione dell'antenna _____

f) Banda di frequenza _____

e) Estremi degli *standard* tecnici ETSI _____

DELIBERA n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000

Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radio-mobili

Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella sua prosecuzione del 1° agosto 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 177, del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", così come modificata dalla delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 15 marzo 2000 relativo alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

Visto il bando di gara concernente la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Considerato quanto segue:

Premessa

Nella delibera 388/00/CONS del 21 giugno 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) segnalava l'opportunità di avviare uno "specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell'operatore mobile virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione, della possibilità di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti". L'opportunità nasceva da un'esigenza più generale di valutazione del mercato radiomobile e della sua evoluzione anche alla luce del passaggio alla terza generazione, con l'obiettivo di analizzare gli effetti indotti sul mercato e sul sistema nazionale delle telecomunicazioni da una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento.

L'avvio del procedimento di valutazione di eventuali misure regolamentari finalizzate a definire diritti di specifici operatori ad entrare sul mercato radiomobile in qualità di operatori virtuali di rete mobile e/o a definire specifiche condizioni nelle relazioni tra i diversi attori del mercato delle telecomunicazioni, teneva anche conto del parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) la quale segnalava "l'opportunità di favorire, in un mercato radiomobile come quello italiano, già ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto sotto quello dei servizi voce, l'ingresso di operatori che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l'utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi". Sulla base di tale presupposto, l'AGCM segnalava inoltre la possibilità di "definire disposizioni pro-concorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti esistenti, nonché, fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi di terza generazione".

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha avviato un procedimento per la valutazione degli effetti generati sul sistema nazionale delle telecomunicazioni e sui consumatori dalla possibile introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, al fine di analizzare l'eventualità di definire o meno specifiche regole nel mercato radiomobile nazionale. Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha svolto una consultazione pubblica

e ha ascoltato in audizione i principali operatori del settore, ivi inclusi i soggetti interessati all'assegnazione di una licenza per i sistemi della terza generazione.

Nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di estrema rilevanza nella valutazione degli effetti prodotti dall'entrata sul mercato degli operatori virtuali di rete mobile, in termini di utilizzo delle risorse esistenti e di variabilità delle condizioni di offerta dei servizi. In particolare la verifica di tali effetti ha indotto l'Autorità a ricostruire la situazione esistente sul mercato delle infrastrutture di rete e dei servizi mobili, anche alla luce della regolamentazione vigente, e a valutare l'impatto generato sul mercato dal futuro sviluppo delle reti e dei servizi di terza generazione.

Tenendo, quindi, conto del parere espresso dall'AGCM e dei risultati della consultazione e delle audizioni effettuate, l'Autorità ha concentrato l'analisi su quattro aspetti fondamentali:

- 1) Descrizione della filiera del mercato delle reti e dei servizi radiomobili alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e dei servizi e della pluralità di operatori generati dallo sviluppo della convergenza.
- 2) Ruolo della regolamentazione e del regolatore nel mercato radiomobile.
- 3) Identificazione e analisi del mercato di riferimento ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'introduzione di operatori virtuali di rete mobile.
- 4) Valutazione degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.

1. La filiera del mercato dei servizi radiomobili e l'evoluzione dalla seconda alla terza generazione: descrizione e delimitazione degli operatori

Il settore radiomobile risulta caratterizzato da relazioni verticali tra le attività di realizzazione e sviluppo delle infrastrutture di rete di accesso e di trasporto e le diverse attività di gestione del cliente e di vendita dei servizi. Le relazioni tra queste attività e le modalità di interazione tra i diversi soggetti all'interno della catena del valore del settore, inoltre, si modificano con l'evoluzione delle tecnologie di rete sempre più destinate a diventare piattaforme multimediali e con la diffusione e l'innovazione di servizi interattivi di comunicazione mobile (voce, dati, immagini). All'interno della catena del valore, è quindi possibile distinguere diverse attività e diversi attori sulla base del grado di integrazione verticale e dei livelli di autonomia nelle relazioni a monte fra le attività della rete di accesso e di commutazione/trasporto e nelle relazioni a valle tra le attività di gestione del cliente e commercializzazione dei servizi. Nel primo caso i livelli di autonomia sono dati dall'indipendenza dei diversi sistemi e risorse legate alle attività di rete (commutazione, trasmissione), nel secondo caso i livelli di autonomia sono dati dalla capacità di interagire con il cliente finale e di modificare autonomamente, e sulla base delle specifiche esigenze dell'utente, le condizioni tecniche e commerciali dell'offerta di servizi.

In particolare, partendo dagli operatori a monte della filiera è possibile distinguere una serie di attori sul mercato radiomobile, la cui varietà e i potenziali di crescita sono legati anche all'evoluzione della tecnologia e del mercato, che offrono servizi senza una propria infrastruttura e senza la dotazione di risorse radio di cui è dotato un operatore di rete mobile (*Mobile Network Operator, MNO*). L'Autorità ha ricostruito la filiera del mercato ritenendo opportuno fornire una propria definizione dei diversi possibili attori differenziati sulla base dei confini delle rispettive attività all'interno della filiera stessa ⁽¹⁾. Nel lavoro di sistematizzazione delle definizioni dei diversi attori, oltre agli operatori di rete mobile (MNO) quali titolari di licenza di rete radiomobile che assegna loro specifiche bande di frequenza nello spettro radioelettrico, l'Autorità ha utilizzato le seguenti definizioni:

- *Operatore virtuale di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO)*: operatore non titolare di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio e che pertanto utilizza le funzioni e gli elementi della rete ra-

⁽¹⁾ L'esigenza dell'Autorità di fornire una propria definizione dei diversi possibili attori nasce da una triplice considerazione: 1) le definizioni non sono univoche nei diversi paesi e nell'ambito delle diverse posizioni delle Autorità nazionali; 2) Le definizioni fornite dai diversi operatori in sede di consultazione non sono univoche e spesso confondono le diverse tipologie; 3) Una chiara definizione e delimitazione dei diversi attori è funzionale all'analisi successiva, sia relativamente alla configurazione "giuridica" dei diversi attori (in quanto il diverso titolo giuridico conferisce all'operatore specifici diritti e doveri) sia relativamente alla valutazione degli effetti economici derivanti dalle diverse transazioni e relazioni all'interno della filiera.

dio di uno o più MNO. Le modalità di utilizzo della rete di accesso mobile sono assimilabili a quelle per il servizio di roaming relativamente alle funzioni di registrazione, di raccolta e di terminazione. Il MVNO è quindi dotato di archi di numerazione propri e quindi di *SIM card* (*Subscriber Identification Module card*, o moduli di identificazione di abbonato), interoperabili con i terminali mobili (GSM, UMTS). Il MVNO può gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto così come può gestire direttamente la base dati di registrazione degli utenti mobili (*Home Location Register*, HLR). Dalla definizione utilizzata si evince che il MVNO è completamente autonomo nella relazione con il cliente in quanto quest'ultimo non necessita di alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile ma stipula un unico contratto con il MVNO dal quale riceve la *SIM card*.

- *Fornitore di accesso indiretto (Indirect Access Provider, IAP)*: operatore che accede alla rete radio attraverso una relazione di interconnessione di raccolta e che offre al cliente servizi di comunicazione mobile attraverso forme di accesso indiretto; il cliente conserva cioè il proprio abbonamento alla rete di accesso dell'operatore di rete mobile. La relazione è assimilabile a quella di interconnessione con la rete dell'operatore tradizionale di rete fissa attraverso le prestazioni di *carrier selection* e *preselection*. Il cliente avrà accesso ai servizi dell'IAP attraverso la digitazione di un codice di *carrier selection* dal proprio terminale mobile che instrada la chiamata sulla rete dell'IAP o attraverso la sottoscrizione dei servizi offerti dall'IAP (che possono essere differenziati per direttrice di traffico). Il cliente sceglie, quindi, il servizio dell'IAP su base chiamata (*carrier selection*) o sulla base della sottoscrizione di un abbonamento con l'operatore preselezionato e può scegliere l'intera gamma di servizi voce o solo alcuni di essi (es. chiamate internazionali) svolgendo le altre chiamate con l'operatore di rete mobile. L'IAP non emette e non appone il proprio marchio su proprie *SIM card*, che corrispondono a quelle dell'operatore mobile con cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di accesso.

- *Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP)*: operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non è dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie *SIM card* (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le *SIM card* in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilità di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore è in generale responsabile delle attività della gestione, del *customer care*, e della fatturazione del cliente.

- *Fornitore tradizionale di servizi e semplice rivenditore di traffico (Service Provider, SP, e Air Time Reseller)*: operatore titolare di autorizzazione in quanto non ha un rapporto diretto con il cliente nella vendita di servizi di fonia aperta al pubblico e non si impegna direttamente a gestire rapporti di assistenza al cliente (rientranti generalmente nelle condizioni del contratto con il MNO). Esso acquista, infatti, minuti o volumi di traffico all'ingrosso dall'operatore di rete e lo rivende sul mercato anche associato ad applicazioni e contenuti per conto dell'operatore di rete mobile, ovvero vende servizi di comunicazione mobile fornendo al cliente la *SIM card* con marchio dell'operatore di rete mobile. Nelle attività di vendita può avere un grado più o meno elevato di autonomia sia relativamente all'uso di un proprio marchio commerciale, sia relativamente alle politiche di prezzo e alla gamma dei servizi forniti (voce, dati). In caso di totale assenza di autonomia, laddove operasse come puro rivenditore di traffico (*air time reseller*), concluderebbe un accordo commerciale con il MNO per l'acquisto all'ingrosso del traffico e la definizione delle modalità di distribuzione, confezionamento e prezzo dei servizi che saranno poi rivenduti sul mercato finale dal *reseller*. Nel caso di riconoscimento di un certo grado di autonomia, invece, il *reseller* può operare sul mercato finale dei servizi con un proprio marchio commerciale e proprie strategie di confezionamento e tariffazione dei servizi al cliente, rappresentando in questo caso un canale di vendita totalmente alternativo a quello del MNO.

- *Fornitore di contenuti e fornitore di applicazioni (Content Provider, CP, e Application Service Provider, ASP)*: operatore che fornisce contenuti specifici e applicazioni (sotto forma di immagini, suoni, informazioni) agli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi. La loro numerosità e varietà cresce con l'evoluzione del mercato dei servizi dalla voce ai dati fino alle prestazioni interattive per esigenze specifiche (es. servizi bancari, servizi di informazione-tempo libero, servizi finanziari, pubblicità *on line*, ecc.). Il passaggio ad un ambiente multimediale attraverso le piattaforme di terza generazione accresce notevolmente il potenziale e i livelli di autonomia di tali operatori nelle relazioni con la clientela (relazione *client-server*).

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche dei diversi operatori nella filiera radiomobile, con particolare riferimento ai servizi di telefonia mobile, dato che questi ultimi rappresentano oggi la quasi totalità dei ricavi sul mercato mobile ⁽²⁾.

Tabella 1 - I diversi attori nel mercato radiomobile

Risorse/apparati proprietari	<i>Service Provider</i> tradizionale SP e Air Time <i>Reseller</i>	Fornitore avanzato di servizi ESP	Fornitore di accesso indiretto IAP	Operatore virtuale di rete mobile MVNO	Operatore di rete mobile MNO
Frequenze spettro radio	—	—	—	—	Licenza con assegnazione frequenze
SIM card	—	Marchio delle SIM ospitate	—	Emette SIM card con proprio MNC	Emette SIM card
Infrastrutture rete di commutazione e di trasporto e HLR	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Possono avere elementi di commutazione e trasporto	Commutazione e trasporto	Commutazione + HLR (+ trasporto)	Commutazione + HLR + VLR + trasporto
Politiche di prezzo	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente
Marchio commerciale	Parzialmente indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente	Indipendente

Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su fonte Ovum, 2000

2. Il ruolo della regolamentazione e del regolatore

2.1. Competitività sul mercato radiomobile e obiettivi delle misure asimmetriche in fase di avvio delle attività

In Italia gli operatori nuovi entranti hanno avuto e hanno il diritto al *roaming* nazionale a condizioni "regolate" per un certo periodo di tempo e condizionatamente a specifici obblighi di copertura del territorio e della popolazione con proprie risorse radio. Tale misura, di natura transitoria, ha l'obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato delle reti di accesso e delle infrastrutture mobili laddove il mercato è caratterizzato dalla presenza di uno o due operatori "forti" già esistenti. Tale misura è attualmente ancora operativa per il terzo e quarto operatore entrati sul mercato GSM (Wind e Blu) ed è stata prevista, relativamente all'utilizzo delle reti GSM, per gli operatori nuovi entranti nel mercato della terza generazione. La valutazione della concorrenza sul mercato da parte del regolatore dipende quindi dal risultato raggiunto in termini di copertura (infrastrutture) e, quindi, di numerosità degli operatori esistenti sul mercato delle reti radiomobili. Le misure asimmetriche, infatti, perseguono nel breve periodo l'obiettivo di assicurare una competizione "ad armi pari" garantendo sia un certo equilibrio nell'assegnazione delle risorse frequenziali, sia il diritto da parte degli entranti ad utilizzare le reti degli operatori esistenti in fase di realizzazione della copertura (operatori virtuali per un periodo transito-

⁽²⁾ Il fatturato proveniente dai servizi di comunicazione mobile vocale rappresenta oggi circa il 98% del fatturato complessivo del settore. Il mercato tuttavia si sposterà sempre dalla voce verso i servizi multimediali per effetto dello sviluppo dei servizi sulle piattaforme UMTS. Sulla base di valutazioni interne all'Autorità la percentuale degli utenti multimediali sugli utenti complessivi (voce + multimedia) passerà dal 16% del 2005 al 60% nel 2015. Tali dinamiche sono più sostenute in termini di ricavi in cui il tasso di crescita dei ricavi dati sarà accelerato anche dall'evoluzione dei servizi e sistemi GSM (SMS, WAP, GPRS). I ricavi provenienti dai servizi dati dovrebbero già a partire dal 2005 superare quelli derivanti dai servizi voce.

rio) e quindi di sviluppo delle infrastrutture. In un arco di tempo più lungo, invece, la presenza di più reti in concorrenza dovrebbe incentivare e realizzare maggiori effetti sui consumatori in termini di prezzi, qualità dei servizi e innovazione.

La presenza di tali misure asimmetriche va tenuta in considerazione nella valutazione dell'introduzione di figure quali i MVNO, in quanto si tratterebbe in questo caso di valutare la revisione del quadro regolamentare di riferimento trasformando una misura pro-concorrenziale transitoria in una regola strutturale permanente.

2.2. Quadro normativo applicabile all'accesso alle reti radiomobili

Le decisioni del regolatore intese a prevedere diritti e/o obblighi di accesso alle reti mobili da parte di operatori terzi in maniera strutturale e permanente (obblighi di *roaming* permanente, obblighi di *carrier selection* e *preselection*, introduzione dei MVNO) possono influenzare la struttura del mercato radiomobile.

Nell'ambito della consultazione, inoltre, è emersa la necessità di definire il quadro giuridico di riferimento in cui si muovono i diversi attori in gioco. Anche relativamente a tale aspetto è emersa la necessità dell'Autorità di assumere una propria posizione interpretativa della normativa nazionale e comunitaria, data la diversità delle interpretazioni fornite dagli operatori partecipanti alla consultazione.

In particolare sono due gli aspetti rilevanti su cui l'Autorità intende pronunciarsi:

a) ambito di applicazione e tipologia del titolo autorizzatorio per operare nel mercato radiomobile dei soggetti così come definiti nel punto 1;

b) attuale stato della normativa in termini di obblighi ricadenti su alcuni operatori.

Entrando più nel dettaglio:

a) I MNO sono soggetti titolari di licenza che assegna loro frequenze su banda radiomobile. La stessa licenza assegna al titolare i numeri identificativi dell'operatore del servizio radiomobile; gli IAP sono soggetti titolari di licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione di una rete fissa di telecomunicazioni al fine di prestare il servizio di telefonia vocale a cui è stato assegnato un codice di identificazione dell'operatore per l'instradamento della chiamata in modalità "easy access"; gli ESP sono soggetti titolari di licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazioni (inclusa telefonia fissa) se fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico^(*); sono invece soggetti autorizzati se fornitori di servizi dati o di servizi a valore aggiunto; gli SP e gli *air time reseller* sono titolari di un'autorizzazione generale, in quanto gli specifici oneri relativi agli aspetti qualitativi e di *customer care* sono assolti dal licenziatario con cui tali soggetti hanno un accordo.

La figura del MVNO, invece, non è prevista dall'attuale quadro normativo. Tali operatori dovrebbero essere titolari di una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Sulla base del titolo di licenziatario per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, il MVNO dovrebbe avere diritto attraverso la licenza a richiedere numerazioni per tali servizi (cioè 3XY UUUUUU-U). La definizione di tale numerazione nella disciplina nazionale (articolo 1, lettera d), del provvedimento dell'Autorità n. 1/CIR/99 e successivi aggiornamenti) identifica la numerazione per servizi di comunicazione mobile, "la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazione mobile", associando tale numerazione alle attività di rete. Occorre, quindi, una variazione dell'attuale normativa per estendere il diritto alla numerazione per servizi mobili (necessaria ad emettere SIM card e numerazioni proprie) anche ai soggetti titolari di licenza per la prestazione dei servizi e non solo ai MNO.

(*) Nel caso di operatori titolari di licenza per la prestazione del servizio di telefonia fissa, questi è tenuto a comunicare all'Autorità - previo accordo commerciale con il MNO - i servizi e le condizioni di offerta. Non essendo dotati di proprie SIM card o di numerazioni proprie per i servizi di comunicazioni mobili e personali (servizi offerti loro dagli operatori di rete) non è necessaria una specifica licenza per la prestazione dei servizi di comunicazioni mobili e personali. Si tratta in ogni caso di soggetti licenziatari in quanto fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico a cui si applicano specifici oneri nelle relazioni con la clientela. In linea generale si applicano le stesse condizioni valide per i servizi di telecomunicazioni fisse nelle relazioni con i clienti e nei rapporti con l'Autorità, ad esempio comunicazione dei servizi e delle condizioni offerte, tipologia di clientela a cui è rivolto il servizio, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97 nelle relazioni con la clientela.

b) Relativamente agli obblighi di fornitura dell'accesso ricadenti sugli operatori di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, l'Autorità rileva quanto segue. Tale obbligo è fatto derivare, sulla base degli atti della consultazione, dall'interpretazione estensiva della direttiva 97/33/CE (articolo 4, comma 2) e della direttiva 98/10/CE (articolo 16) che afferma che gli operatori di reti pubbliche e di servizi di telefonia aperta al pubblico, notificati come aventi notevole forza di mercato, devono soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete. Il principio è ripreso nella normativa italiana all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97. Si tratta, sia nell'interpretazione dell'accesso come servizio di raccolta (in modalità *easy* o *equal access*), sia nell'interpretazione di accesso speciale a punti diversi dai punti terminali (*unbundling*) di un'estensione degli obblighi e delle modalità di regolamentazione della rete di accesso dell'operatore tradizionale di rete fissa agli operatori di reti mobili. Tale estensione, tuttavia, non trova armonizzazione nella normativa comunitaria in cui non esiste, allo stato, una posizione comune dell'estensione degli obblighi di accesso (più estensivi di quelli sull'interconnessione) agli operatori notificati nel mercato radiomobile. Non è tra l'altro estendibile alle reti e ai servizi di comunicazione mobile quanto rilevato dalle direttive ONP in tema di reti e di servizi di telefonia vocale (fissa). Nell'ambito delle direttive ONP, i servizi di telefonia vocale sono infatti definiti all'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come "la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale". Partendo da tale definizione l'accesso alla rete in punti diversi dai punti terminali di rete rappresenta una condizione per favorire la concorrenza sui servizi di telefonia fissa basati sulla distanza (locale, nazionale). Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali, come afferma la stessa direttiva 96/2/CE (direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobile e personali, cosiddetta direttiva di liberalizzazione del mercato radiomobile), "non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE".

Oltre a non essere caratterizzati dagli stessi obiettivi di disaggregazione dei servizi in quanto i servizi di comunicazione mobile sono indipendenti dalla distanza, l'accesso alla rete fissa e l'accesso alla rete mobile presentano caratteristiche strutturali diverse in termini di: a) contendibilità, b) sostituibilità dell'offerta e c) sostituibilità della domanda di servizi, e cioè delle condizioni strutturali rilevanti al fine di individuare condizioni di potere monopolistico o di forte asimmetria tra operatori tali da giustificare obblighi alla disponibilità di risorse e infrastrutture essenziali alla liberalizzazione. Mentre, infatti, l'accesso alla rete dell'operatore *incumbent* di rete fissa presenta caratteristiche di non contendibilità tecnologica, di non sostituibilità dell'offerta e di condizioni di sostanziale monopolio tali da non creare condizioni di trasferibilità della domanda, le reti di accesso radiomobili, invece, presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono caratterizzate da una situazione di parziale contendibilità fintantoché le risorse radio non vengono allocate in maniera efficiente sul mercato ⁽⁴⁾. L'utilizzo efficiente delle risorse radio, infatti, limitate in una fase iniziale, cresce con il rilascio di nuove licenze ai MNO ed è compito dell'Autorità favorire la liberazione di tali risorse e la loro allocazione al mercato radiomobile, garantendo una maggiore concorrenza sul mercato delle reti e dei servizi mobili, attraverso la promozione di una concorrenza diretta sul mercato dell'accesso ("*facility based competition*"), anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 6, comma 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97;

b) una volta garantito l'ingresso a più operatori con proprie infrastrutture (MNO), si realizza una condizione di sostituibilità dell'offerta nell'accesso alle reti tale da non giustificare obblighi specifici. La presenza di più reti, infatti, porta il mercato a generare le forme ottimali di utilizzo della capacità di rete;

c) anche la sostituibilità della domanda di servizi dipende dalle condizioni concorrenziali nelle reti di accesso. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso radio (più MNO) spinge verso la riduzione dei costi dell'accesso, con rilevanti benefici sui prezzi dei servizi intermedi degli operatori di servizi e di conseguenza sui prezzi finali. La fornitura di servizi di accesso indiretto, invece, consentirebbe di operare

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, il numero di licenze può essere limitato in relazione ad una insufficiente disponibilità dello spettro di frequenze, ma in ogni caso le Autorità devono garantire la liberazione dello spettro e la creazione di condizioni concorrenziali sul mercato delle comunicazioni mobili e personali favorendo la realizzazione di sistemi e servizi pan-europei (direttiva 96/2/CE).